

## TITOLO 1

Leggi, Regolamenti, Massime governative, Inserzioni delle Gazzette Ufficiali. Riposo settimanale nei pubblici esercizi, Lavoro notturno nei pubblici esercizi, Lavoro delle donne e dei fanciulli

La documentazione copre un arco temporale relativo agli anni 1871 – 1922 ed è contenuta in 11 buste, all'interno delle quali ogni fascicolo è ordinato per anno e secondo il numero progressivo di Protocollo Generale.

Si è conservato l'ordinamento archivistico preesistente, in cui l'unità archivistica è rappresentata dal fascicolo protocollato di ciascun anno; si è posto tra virgolette l'eventuale titolo originario, se esso compariva sulla camicia.

La documentazione presente nelle buste si riferisce sostanzialmente a disposizioni di leggi e regolamenti, o meglio, all'osservanza da parte dei privati cittadini di tali disposizioni.

Questo è ciò che accomuna tutto il materiale documentario che, a prima vista, può sembrare piuttosto disomogeneo e la cui collocazione in tale Titolo talvolta può risultare errata o quanto meno poco opportuna.

Riferendosi a disposizioni di legge (legge 4 dicembre 1879: partecipazione alle campagne di guerra del 1848 – 49), numerose sono le domande per ottenere i benefici previsti, come pure, richiamandosi ad un regolamento che vietava il transito per le vie cittadine seduti sul carro (il cavallo o l'animale trainante doveva infatti essere condotto a mano dal carrettiere), molte sono le istanze per derogare a tale divieto, corredate da certificati medici (malattia, vecchiaia, invalidità).

A partire dal 1877 invece la documentazione è caratterizzata dalla presenza di istanze, le più svariate (per un posto nell'Amministrazione Comunale, per occupazione di suolo pubblico, per certificati di buona condotta o altri certificati, per la licenza di mostre e vetrine ecc.), che qui trovano collocazione solo perché mancanti del bollo previsto dalla legge.

La documentazione del 1891 è quasi esclusivamente costituita da istanze, mancanti di bollo, per un posto negli Uffici comunali.

Alcune istanze sono indirizzate al Ministro della Guerra (1880) e da questo respinte per mancanza di bollo prescritto: esse precedentemente erano state dal Sindaco inoltrate al Ministro e da questo rinviate al Sindaco per la relativa comunicazione agli interessati, in quanto suoi amministrati.

Presente tuttavia, anche se in minore quantità, è il carteggio con la Prefettura o con i Sindaci di diversi Municipi relativo a leggi e norme governative o comunali, all'applicazione e all'interpretazione delle stesse.

Dal 1906 circa le istanze respinte, perché prive del bollo prescritto, cessano quasi del tutto mentre diventa più consistente la documentazione relativa a leggi o norme.

In questa prospettiva è da collocare l'abbondante documentazione concernente la legge sul riposo settimanale e quella sul lavoro notturno dei pubblici esercizi, mentre piuttosto scarsa è quella sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni della legge sul riposo settimanale, l'esame delle carte offre una serie numerosa e varia di categorie di esercenti (specialmente i parrucchieri), con le loro istanze di deroga, le autorizzazioni ottenute o le contravvenzioni elevate a loro carico.

Ufficio competente era l'Ufficio VII, Ispettorato o Ufficio delle Delegazioni, mentre le autorizzazioni venivano rilasciate dal Prefetto.

La legge sul lavoro notturno vietava agli esercenti pubblici di lavorare e far lavorare durante la notte.

Le istanze, molto numerose, dei panettieri per una deroga a tale provvedimento, venivano indirizzate al Sindaco che le trasmetteva al Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio (Ufficio del Lavoro), unico organo competente al rilascio della autorizzazione al lavoro notturno. Tuttavia il Sindaco aveva la facoltà di stabilire restrizioni e anche di revocarle.

Accanto all'Ufficio del Lavoro nel 1913, con la stessa competenza del rilascio di tali autorizzazioni, compare l'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro, Circolo di Roma, organo sempre dipendente dal Ministero, e nel 1920 la Direzione Generale del Lavoro .

Nel 1921 la competenza passa al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Per quanto riguarda la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, la documentazione presente è quasi esclusivamente relativa alla trasmissione di denunce, prescritte dalla legge, e alla trasmissione di libretti di lavoro.

Organo competente era l'Ufficio VII delle Delegazioni che era costantemente in relazione con la Prefettura o il Ministero.

Dal 1915 la documentazione diventa sempre meno consistente e riguarda prevalentemente le deroghe alla legge sul lavoro notturno richieste dalla categoria dei panettieri.

Roma, 12.10.2008

Giuliana Pericoli Ridolfini